ISTRUZIONI

per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord (1).

I.

Prima della partenza — Il passaporto — Il biglietto e il cambio della moneta — La visita sanitaria.

Per le norme da seguire circa il passaporto e per i diritti verso il vettore e il suo rappresentante, l'emigrante potrà chiedere informazioni al Comitato per l'emigrazione istituito nel proprio paese, e troverà indicazioni utili nelle *Avvertenze popolari intorno alla legge sull'emigrazione*, pubblicate dal Commissariato.

L'emigrante imparerà così che il passaporto gli deve essere rilasciato *gratuitamente*, e che il vettore e il suo rappresentante non possono, per qualsiasi motivo, percepire compensi di sorta, oltre il prezzo del biglietto, sotto pena della restituzione del doppio e del risarcimento dei danni.

Se il biglietto di viaggio per mare è *prepagato*, cioè spedito all'emigrante da parenti stabiliti all'estero, la Compagnia di navigazione (vettore), per conto della quale fu venduto il biglietto, dovrà fornirgli l'imbarco sul primo piroscafo in partenza per quella determinata destinazione, purchè l'emigrante dia avviso al vettore di voler partire, *con lettera raccomandata o con telegramma, almeno dieci giorni prima della partenza* del piroscafo stesso. Nei casi di urgenza, riconosciuta dall'Ispettore dell'emigrazione, il preavviso potrà essere anche di due soli giorni.

---

(1) Queste istruzioni, di cui si è fatta una tiratura speciale, sono inviate ai Comitati per l'emigrazione, agli Ispettorati e ai Medici e Commissari governativi in servizio di emigrazione perchè le distribuiscano agli emigranti che si recano negli Stati Uniti dell'America del Nord.

Al momento d'imbarcarsi in un porto italiano, l'emigrante dovrà subire, oltre la visita sanitaria che viene eseguita a bordo dei piroscafi da medici italiani, una visita speciale per parte di un medico americano. Da tale visita deve risultare che l'emigrante non è affetto da malattie contagiose o da difetti fisici deturpanti la persona, giacchè l'emigrante che si trovi in queste condizioni non è ammesso a sbarcare negli Stati Uniti in forza delle leggi di quella nazione.

Si avverta, però, che l'avere subìto con buon esito la visita del medico americano nel porto d'imbarco, non costituisce un affidamento sicuro che l'emigrante sarà ammesso a sbarcare nel territorio degli Stati Uniti. Pur prescindendo dal fatto che egli, durante il viaggio, potrebbe essere colpito da un'infermità che non aveva al momento dell'imbarco, è da tenere presente che il giudizio dei medici americani nei porti di partenza, non ha forza di legge per la Commissione federale che visita gli emigranti al porto di arrivo in America, la quale è assolutamente libera nei propri giudizi.

Se l'emigrante avesse motivo di ritenere che la responsabilità del suo forzato rimpatrio risale al vettore, potrà sempre avanzare reclamo innanzi alla Commissione arbitrale della provincia nella quale ha concluso il contratto d'imbarco, attenendosi alle disposizioni dell'articolo 26 della legge sull'emigrazione, concernenti le vertenze fra emigranti e vettori (1).

---

(1) L'articolo 26 di detta legge prescrive quanto segue:

" L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

" La domanda dovrà, *all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione*, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, *nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.*

" Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno ".

Agli emigranti diretti agli Stati Uniti gioverà di provvedere, prima della partenza, al cambio del loro denaro con un buono o vaglia, che al loro sbarco possa essere subito cambiato in moneta americana. Il Banco di Napoli, incaricato di questo servizio, ha aperto in Napoli, di fronte alla Capitaneria di porto (via Marina Nuova, n. 95), a poca distanza dall'ufficio dell'Ispettorato dell'emigrazione, un'agenzia pel cambio della moneta italiana in dollari.

I vaglia emessi dal Banco di Napoli sono pagabili a Nuova York presso il banchiere Cesare Conti, che ha la sua banca in Broadway, n. 35, e presso il suo rappresentante in Ellis Island, l'isola del porto di Nuova York dove sbarcano gli emigranti.

Gli emigranti, cambiando il loro danaro presso il Banco di Napoli, evitano il pericolo di perderlo per smarrimento o furto, e sfuggono alle insidie ed alle esigenze eccessive di cambisti poco onesti, sia nel porto d'imbarco, sia in quello di arrivo in America.

Circa la scelta del piroscafo e il costo del viaggio, l'emigrante può rivolgersi per informazioni, che si dànno gratuitamente, al Comitato per l'emigrazione del proprio Comune o Mandamento, dal quale egli potrà anche conoscere quali siano le diverse linee di navigazione, che fanno il trasporto di emigranti tra i porti italiani e gli Stati Uniti d'America.

II.

Le vie più economiche e più brevi per recarsi negli Stati Uniti.

A coloro, che dalla Sicilia o dall'estremo mezzogiorno della penisola devono recarsi nella Florida, nella Luisiana, nel Mississippi, nel Texas o in altre località del Sud degli Stati Uniti, converrà prendere imbarco sopra piroscafi, che vanno direttamente da Palermo a Nuova Orleans, poichè l'emigrante arriva a destinazione più presto e con minore spesa sbarcando a Nuova Orleans, anzichè a Nuova York, da cui quegli Stati distano più che da Nuova Orleans.

Per gli emigranti, che dovranno stabilirsi negli Stati del Nord (Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine), o nel Canadà, è preferibile imbarcarsi sopra piroscafi, che da Genova o da Napoli vanno direttamente a Boston, da dove l'emigrante potrà raggiungere la sua destinazione più presto che da Nuova York.

L'emigrante dovrà, invece, dirigersi a quest'ultimo porto quando debba recarsi ad altre destinazioni.

Si noti tuttavia che da Nuova York si può andare a San Francisco di California per diverse vie, ciascuna delle quali ha i suoi vantaggi. Quelle più frequentemente usate dagli emigranti sono tre. La prima è quella di Nuova York-Chicago-Omaha-Ogden-San Francisco, detta anche via *Union Pacific;* essa è la più breve, impiegandosi circa 6 giorni. La tariffa regolare per treni-emigranti è attualmente di 63 dollari, pari a 315 lire in oro. Questa via è la più raccomandabile, specialmente durante la buona stagione. Nei mesi rigidi dell'inverno è soggetta a uragani e valanghe di neve, che qualche volta arrestano e bloccano i treni per giornate intere, specialmente nell'attraversare le Montagne Rocciose o nel risalire la Sierra Nevada. Perciò, durante la stagione invernale, ad evitare tali inconvenienti, si preferisce non di rado un'altra via più al sud; e cioè si va per ferrovia da Nuova York a Nuova Orleans, e quindi coi treni della Compagnia ferroviaria *Southern Pacific*, per El Paso (Texas) e Los Angelos, lungo la costa del Pacifico, si arriva in circa 8 giorni a San Francisco, ossia con 2 giorni più della linea Chicago-Omaha sopra indicata. Il costo è lo stesso di quest'ultima.

Altra via più economica, ma che impiega circa lo stesso tempo di quella della *Southern Pacific*, è la cosiddetta *Old Dominion*, di cui un breve tratto è per mare, cioè da Nuova York a Norfolk (circa una giornata di piroscafo), e tutto il resto per ferrovia fino a San Francisco. La tariffa regolare della *Old Dominion* è di dollari 60. 25, pari a lire 301. 25 in oro.

Ancora più economico, *ma non da consigliare* a chi deve recarsi in California e altri Stati dell'Ovest, a motivo del lungo

tragitto marittimo, è l'itinerario della Compagnia di navigazione *Mallory Line*. Questa conduce per mare gli emigranti da Nuova York al Key West, in fondo alla Florida, e quindi, risalendo il golfo del Messico, li sbarca a Galveston. Di qui essi, coi treni della *Southern Pacific*, sono condotti a San Francisco. Come si vede, è un lungo viaggio, di cui 7 giorni per mare, che nessun emigrante, che ha già attraversato l'Atlantico, vorrebbe fare per recarsi da Nuova York alla capitale della California. La tariffa regolare di questa linea è di dollari 58. 50, pari a lire 292. 50 in oro. Lo stesso inconveniente offrono la *Cromwell Line* e quello tra gli itinerari della *Southern Pacific*, che va da Nuova York a Nuova Orleans parimente per mare. Ma se questi itinerari non sono da consigliare agli emigranti italiani che intendono recarsi nella California, possono esser convenienti invece per coloro che si recano in qualche parte della Florida, della Luisiana e del Texas.

III.

Biglietti ferroviari per l'interno degli Stati Uniti.

Agli emigranti, che intendono acquistare biglietti ferroviari per l'interno degli Stati Uniti, si raccomanda di tenere presenti le seguenti avvertenze:

1° L'emigrante è libero di acquistare il biglietto tanto in Italia quanto negli Stati Uniti;

2° In Italia tali biglietti si possono acquistare soltanto dai vettori (Compagnie di navigazione), che sono muniti, per la vendita, di speciale autorizzazione del Commissariato; e agli Stati Uniti presso le Agenzie ferroviarie che si trovano nei porti di sbarco;

3° Il prezzo da pagarsi in Italia non può nè deve mai essere superiore a quello che l'emigrante pagherebbe, se comprasse direttamente tali biglietti nelle stazioni ferroviarie degli Stati Uniti. L'emigrante potrà sempre verificare ciò, anche al suo arrivo, e reclamare in caso di aumento di prezzo;

4° Il biglietto o buono ferroviario acquistato in Italia deve contenere queste speciali indicazioni:

a) località dalla quale deve incominciare il viaggio ferroviario dell'emigrante e località dove questo viaggio deve aver termine;

b) nome della linea ferroviaria, per mezzo della quale si compie il viaggio;

c) ammontare del prezzo in lire italiane.

Inoltre, se il viaggio deve effettuarsi parte in ferrovia e parte per acqua, il biglietto, oltre la linea ferroviaria, deve indicare anche la Compagnia di navigazione sopra i cui vapori l'emigrante dovrà cominciare e continuare il viaggio. Se egli invece intende recarsi a destinazione con viaggio per via di terra soltanto, ed ha pagato il prezzo corrispondente, ciò dovrà risultare nel biglietto colle parole: *buono per tutta ferrovia*, oppure colle corrispondenti inglesi: " *all rail* „.

La Compagnia White Star, i cui piroscafi fanno il servizio tra Napoli e Boston, imbarca a Napoli emigranti anche per Nuova York, accordando loro un biglietto ferroviario gratuito per il viaggio da Boston a Nuova York. Perciò si avvertono gli emigranti, che da Napoli intendono recarsi a Nuova York per la via di Boston coi piroscafi della detta Compagnia, di esigere da quest'ultima al momento del loro imbarco il buono ferroviario per proseguire gratuitamente il viaggio fino a destinazione, ossia fino a Nuova York.

L'emigrante che avesse comprato il biglietto o buono ferroviario in Italia, deve custodirlo diligentemente durante il viaggio, senza confonderlo con altre carte. In caso di smarrimento o perdita del biglietto, egli si espone al rischio di essere respinto in Italia, se non ha altro denaro per recarsi a destinazione. Al suo arrivo in Nuova York o altro porto americano, dovrà mostrare il biglietto alle autorità americane, da cui viene esaminato prima dello sbarco, le quali lo faranno partire direttamente per la sua destinazione.

IV.

Categorie di persone, a cui è vietato lo sbarco negli Stati Uniti.

Non sono ammessi a sbarcare nel territorio degli Stati Uniti e vengono respinti al porto di provenienza, *anche se figurino come passeggeri di* 1ª *e* 2ª *classe*:

1° *Coloro che vanno negli Stati Uniti in forza di un contratto o di una assicurazione di lavoro o di servizio, di cui siano in possesso prima della partenza dal Regno.*

Fra queste *assicurazioni di lavoro* devono comprendersi anche le lettere scritte da chi già trovasi negli Stati Uniti a parenti o ad amici in Italia, per garantire loro che essi troveranno colà un determinato lavoro per una mercede preventivamente fissata.

In altri termini, non si vuole che l'emigrante sbarchi negli Stati Uniti colla *certezza* di occuparsi in un lavoro promessogli. Si vuole, invece, che l'emigrante vi vada da sè, spontaneamente, colla *speranza* di trovar lavoro. E il genere e le condizioni del lavoro stesso egli dovrà stipulare con chi meglio gli piacerà, soltanto dopo sbarcato.

Lo sbarco degli emigranti presunti sotto contratto di lavoro si è reso in questi ultimi tempi sempre più difficile, bastando, perchè essi siano respinti, anche la sola promessa od assicurazione di lavoro fatta loro da parenti od amici residenti negli Stati Uniti, soprattutto se l'emigrante si decise a partire in seguito a tale promessa.

Se vengono presentate dall'emigrante lettere contenenti tale assicurazione, esse costituiscono una prova del contratto. Spesso accade che la persona che viene designata dall'emigrante come quella che gli ha promesso lavoro, si rechi personalmente a ricevere l'immigrante alla stazione di sbarco in Ellis Island. In tali casi la Commissione d'inchiesta tiene gran conto della relazione che l'individuo, che ha promesso il lavoro, ha col lavoro medesimo. Se egli è il capo immediato (proprietario, socio, direttore, ecc.)

dell'opificio, a cui l'immigrante è destinato, allora si ha una vera forma di contratto di lavoro, perchè l'immigrante è pagato direttamente da colui che ha promesso di occuparlo. Nella maggioranza dei casi, però, è un parente od un amico dell'emigrante, o sono dei semplici operai quelli che invitano, sia verbalmente, sia per iscritto, l'amico o il parente che risiede in Italia, a recarsi negli Stati Uniti, assicurandogli d'impiegarlo nell'istesso lavoro, in cui essi sono occupati. Ma anche in questi casi l'emigrante viene non di rado escluso, specialmente quando risulti che esso fu indotto a partire solo per l'assicurazione a lui data che, una volta in America, avrebbe trovato lavoro nel tale o tal altro opificio, mentre la legge esige che gli emigranti trovino lavoro da sè.

2° *Le persone povere che possono andare a carico della pubblica beneficenza; gli emigranti affetti da malattie contagiose o deturpanti la persona; gli idioti, i dementi, i sordo-muti, i ciechi.*

Quali siano gli emigranti da considerarsi poveri e tali da cadere a carico della pubblica beneficenza, è giudicato, volta per volta, dalla Commissione esaminatrice americana nel porto di arrivo, dopo esame della persona e delle circostanze nelle quali essa si trova. Ma si può ritenere che tutti gli emigranti vecchi, o di costituzione non sana e robusta, che non abbiano negli Stati Uniti parenti pronti a garantire pel loro mantenimento in caso di malattia o di mancanza di lavoro, sono considerati dalle Autorità americane come soggetti a cadere a carico della pubblica assistenza, e quindi respinti al porto di provenienza.

La somma di danaro, di cui un emigrante dispone, ha una certa influenza per la sua ammissione negli Stati Uniti, in ispecie se è avanzato di età. Infatti, trattandosi d'immigranti giovani e robusti, essi vengono generalmente ammessi allo sbarco, se sono in possesso anche di 10 dollari soltanto (50 lire) ed alle volte anche di meno. Invece un immigrante di una certa età, generalmente al di sopra di 40 anni, ha bisogno di maggior somma di denaro, pur avendo parenti od amici negli Stati Uniti. In alcuni casi un emigrante

avanzato di età, se gracile o d'aspetto non sano, può essere escluso anche avendo 100 e più lire, qualora i parenti non siano in grado di dare le debite garanzie per la sua ammissione.

Fra le malattie che le Autorità americane ritengono come contagiose, e per cui l'emigrante viene respinto, sono da annoverare, oltre alle veneree, la tigna, la rogna, e il mal d'occhi detto *tracoma*, ossia *congiuntivite* cronica contagiosa, anche se di forma leggiera. Sono pure respinti gli emigranti affetti da malattie o da difetti fisici deturpanti la persona (ciechi, storpi, affetti da ernia, ecc.), come pure gli idioti, i sordo-muti e i dementi.

Tuttavia, quando si tratta di figli *minorenni* che vadano a raggiungere i genitori *cittadini americani*, o di donna che vada a raggiungere il proprio marito, parimente *cittadino americano*, la legge fa alcune eccezioni, ammettendo cioè l'emigrante anche se appartenente ad una delle categorie anzidette.

In questi casi è necessario che i genitori o il marito vadano personalmente ad Ellis Island per incontrare i figli o la moglie, portando seco la carta di cittadinanza. Qualora però le persone già residenti in America si trovino molto lontane da Nuova York, basta che inviino ai Commissari federali in Ellis Island, la carta di cittadinanza, accompagnata da un *affidavit*, sottoscritto da almeno due cittadini americani del luogo dove esse risiedono, i quali attestino sotto giuramento che i genitori o il marito sono titolari del documento citato.

Questi certificati, o *affidavits*, non sarebbero di alcuna utilità se fossero esibiti allo sbarco dagli emigranti stessi, perchè le Autorità d'immigrazione dovrebbero trattenere in Ellis Island gli emigranti arrivati fino a quando si fossero assicurate dell'autenticità dei documenti. Lo stesso dicasi se il certificato venisse presentato al medico americano che esamina i nostri emigranti al momento del loro imbarco nei porti italiani.

Come regola generale si ritenga, che chi ha parenti od amici negli Stati Uniti, i quali siano effettivamente in grado di dargli

aiuto e di garantire ch'egli non cadrà a carico della pubblica beneficenza, deve, al suo arrivo, farne conoscere il nome alla Commissione esaminatrice americana, potendo ciò contribuire a facilitargli lo sbarco.

Se i parenti o gli amici non possano recarsi personalmente in Ellis Island dinanzi alla detta Commissione, dovranno inviare alla medesima dei certificati diretti a provare che hanno l'intenzione e la possibilità di garantire per gli emigranti, di cui si chiede l'ammissione. Perciò dal detto certificato deve risultare quale sia l'occupazione del garante; da quanto tempo risiede negli Stati Uniti; se ha o no famiglia, e, se l'ha, dove si trova; il suo guadagno giornaliero e le sue condizioni finanziarie. L'*affidavit*, ossia il certificato, viene esaminato e discusso dalla Commissione, e, se risponde alle garanzie volute, l'immigrante viene fatto sbarcare e lasciato partire per la sua destinazione.

Ma, se i parenti compaiono dinanzi alla Commissione esaminatrice, dichiarando di prender cura dell'immigrante, in tal caso la migliore garanzia per ottenerne lo sbarco consiste nel grado molto stretto di parentela che li unisce all'immigrante, nelle loro buone condizioni finanziarie, e in una lunga permanenza in America.

Sono ritenute insufficienti le garanzie, che può dare un parente, sia pure congiunto all'immigrante da stretta parentela, qualora egli risieda in America da pochi mesi, ovvero abbia la famiglia in Italia, oppure non possa provare di trovarsi in buone condizioni finanziarie.

Trattandosi di un amico che voglia ottenere lo sbarco di un immigrante nelle suindicate condizioni, l'ammissione è ancora più difficile, in quanto che l'esperienza ha ammaestrato i funzionari che fanno parte delle Commissioni inquirenti di diffidare di tali garanzie, essendo frequenti i casi d'immigranti che, ammessi a sbarcare per garanzia di amici, e caduti ammalati o divenuti incapaci al lavoro, poco dopo la loro ammissione, si dovettero rimpatriare a spese del Governo o delle Compagnie di naviga-

zione, che li avevano trasportati. E ciò per il fatto che gli amici, che avevano promesso formalmente alla Commissione in Ellis Island di aiutarli e soccorrerli, li abbandonarono, lasciandoli nella miseria o facendoli trasportare in un pubblico ospedale.

In caso di esclusione, gli emigranti possono ricorrere al Commissario generale dell'emigrazione in Washington, che ha la sua sede nel Dipartimento del Commercio e Lavoro *(Department of Commerce and Labor)* e che, su istanza dei ricorrenti, riesamina il processo. Se non che, il più delle volte, questi ricorsi, se non sono accolti benevolmente prima dal Commissario locale dell'emigrazione in Ellis Island, non vengono presi in considerazione neppure in Washington. Qualche volta, però, il Commissario generale, pur ritenendo giusta la decisione degl'Ispettori nei porti di arrivo, ordina lo sbarco dell'emigrante dietro offerta, da parte dei parenti, di un *bond* (garanzia ipotecaria) per 2000 dollari, da darsi su beni stabili, liberi da ogni altra ipoteca. Questo avviene principalmente nei casi d'immigranti fisicamente difettosi, non del tutto abili al lavoro, per i quali si teme che possano cadere a carico della beneficenza pubblica, ma che tuttavia si ammettono sotto garanzia ipotecaria quando vanno a raggiungere genitori o fratelli naturalizzati americani.

3° *Le donne non maritate in istato di gravidanza e quelle che conducono seco figli illegittimi.*

Oltre a ciò, le donne vengono respinte anche nei seguenti casi:

a) quando arrivano sole, ed i rispettivi mariti rimangono in Italia perchè sono malati o perchè si trovano in carcere; ed i parenti che esse vanno a raggiungere in America non sono costituiti in famiglia;

b) quando si tratta di vedove sole od accompagnate da figli, che non hanno parenti stretti negli Stati Uniti (come fratelli, sorelle, ecc.), oppure quando, anche avendone, i parenti non possono provare di essere in condizioni finanziarie tali da poter garantire la sussistenza alle donne immigranti, durante la loro permanenza negli Stati Uniti;

c) quando è dubbio, stante le dichiarazioni contraddittorie delle due parti, il grado di parentela tra la donna ed il parente o la parente che la richiede; e ciò specialmente quando si tratti di donne di dubbia moralità.

Un'eccezione è fatta per le donne incinte non maritate, alle quali può essere accordato lo sbarco quando sia provato che vanno a raggiungere, a scopo di matrimonio, la persona che fu la causa della loro condizione.

4° *Le persone che furono condannate per reati che implicano infamia o turpitudine morale.*

Tali sono l'omicidio, il ferimento, lo stupro, il furto, la truffa ed altri reati di una certa gravità.

Si raccomanda perciò a tutti gli emigranti di andare negli Stati Uniti provvisti del loro *certificato penale* di data recente, poichè la Commissione americana tiene conto dei certificati medesimi e ne fa richiesta a coloro che arrivano.

V.

Arrivo degli emigranti agli Stati Uniti e loro esame in Ellis Island.

I porti principali, per i quali gli emigranti provenienti dall'Europa entrano negli Stati Uniti, sono quelli di Nuova York, Boston e Nuova Orleans. È da notarsi però che nelle banchine (*docks*) di questi e di altri porti, dove si àncora il piroscafo transatlantico che porta gli emigranti, possono scendere soltanto i passeggieri di prima e seconda classe e i cittadini americani di terza classe. Gli emigranti, invece, sono sottoposti ad una speciale visita prima di sbarcare. Se essi sono diretti a Nuova York, vengono, al giungere del piroscafo in quel porto, trasbordati sopra appositi vaporetti e condotti ad Ellis Island, isoletta del porto medesimo, per subire l'esame medico e rispondere alle domande degli ispettori.

Quivi essi vengono esaminati, uno per uno, da due medici, di cui uno si occupa delle condizioni generali fisiche e sanitarie, basandosi sull'aspetto del passeggiero; l'altro ne osserva attentamente gli occhi e la testa per constatare se sia affetto da malattie contagiose.

Gli emigranti dall'aspetto sofferente o difettosi in qualche parte del corpo e quelli sospetti di avere malattie contagiose, vengono separati dagli altri e poscia sono minutamente esaminati da una Commissione di medici. Secondo la natura della malattia, l'emigrante, dopo il secondo esame sanitario, è respinto (ossia non è fatto sbarcare e vien fatto ritornare al suo paese), o è mandato all'ospedale; se poi è riconosciuto sano, è rimandato alle Autorità d'immigrazione per essere interrogato e per accertare se abbia i requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione nel territorio americano, cioè parenti, danaro, età non troppo avanzata, fedina penale netta, e via dicendo.

Si avverte l'emigrante di rispondere rispettosamente alle domande degli impiegati governativi, facendo dichiarazioni complete e sincere circa il motivo per cui si reca in America, circa i parenti che vi abbia, la loro residenza, il danaro di cui disponga e quant'altro giovi a mettere la Commissione in grado di giudicare se egli sia in regola con le norme stabilite dalle leggi americane sull'immigrazione.

In seguito a detto esame, gl'immigranti vengono divisi in tre categorie:

1° Immigranti che, trovati in regola con la legge, sono ammessi a sbarcare immediatamente, dopo la visita e l'interrogatorio. Questa categoria si compone quasi sempre di giovani sani e robusti, provvisti di mezzi e forniti dell'indirizzo preciso dei parenti od amici, presso i quali si recano; di immigranti diretti nell'interno degli Stati Uniti, che hanno già il biglietto ferroviario fino a destinazione; di madri e figli sani, diretti ai rispettivi mariti e genitori residenti fuori di Nuova York; di donne giovani e sane, dirette a fratelli, sorelle, ecc.; e, come eccezione, anche

di immigranti di età avanzata, ma di ottimo aspetto fisico, che vanno a raggiungere la famiglia, ossia figli, fratelli o altri parenti stretti, residenti da lungo tempo in America e in buone condizioni finanziarie per dare garanzia.

2° Immigranti, i quali, pur non negandosi loro il diritto di sbarco, sono temporaneamente trattenuti, in attesa che i parenti vadano a prenderli in Ellis Island. In questa categoria sono compresi generalmente gl'immigranti diretti a parenti od amici, residenti in Nuova York o altrove, ma che mancano dell'indirizzo preciso o non hanno mezzi sufficienti per proseguire il viaggio. Costoro vengono rilasciati appena le Società di patronato per gli immigranti italiani ricevono l'indirizzo o il danaro pel viaggio dai parenti o amici, ai quali sono diretti.

3° Immigranti trattenuti per essere sottoposti ad una visita speciale da parte delle così dette " Commissioni inquirenti „ (*Boards of special inquiry*), essendo dal primo interrogatorio risultate dubbie e discutibili le loro condizioni di ammissione.

In questa categoria generalmente si trovano: gli immigranti d'età avanzata che non hanno parenti; quelli con visibili difetti fisici o affetti da mali contagiosi; gli immigranti che, quantunque giovani, sono affatto privi di denaro e non hanno parenti o amici in America; vedove parimente senza parenti, donne incinte senza marito e tutti coloro che siano stati per qualsiasi motivo in prigione.

La Commissione speciale esaminatrice, a cui sono deferiti per ulteriori indagini i detti emigranti, decide definitivamente della loro ammissione od esclusione in base ai criteri già indicati nel capitolo precedente.

Gli emigranti che, dopo essere stati esaminati nel modo anzidetto, sono dichiarati ammissibili — ossia quelli ai quali è riconosciuto il diritto di sbarcare e stabilirsi negli Stati Uniti — vengono condotti sopra un vaporetto del Governo federale da Ellis Island alla *Battery*, cioè nei locali del *Barge Office*, punto di sbarco degli emigranti in Nuova York. Allora soltanto sono intie-

ramente liberi, e conviene che si pongano subito in guardia contro i sedicenti agenti di alberghi e di locande, e contro coloro che si offrono di trasportare con carrettini a mano la loro roba, o di fare da guide.

Soprattutto l'emigrante non si lasci indurre da chicchessia a rimanere in Nuova York, se altra è la sua destinazione, perchè potrebbe cadere nelle mani di sensali, locandieri, falsi impresari e speculatori di ogni specie, che in pochi giorni gli farebbero spendere inutilmente il suo denaro.

Anche se deve fermarsi a Nuova York, si guardi dagli stessi pericoli, e si rivolga per informazioni e per consigli alle Società di patronato riconosciute dal Governo italiano e qui appresso indicate.

VI.

Società di patronato per gli immigranti.

A Nuova York.

A Nuova York esistono tre Società per la protezione degli immigranti italiani:

La **Società per la protezione degli immigranti italiani** (*Society for the protection of Italian immigrants*). Indirizzo: Pearl Street, n. 17.

La **Società di San Raffaele**. Indirizzo: Bleecker Street, n. 219.

L'**Istituto Italiano di Beneficenza**. Indirizzo: West Houston Street, n. 165-167.

La prima, la *Società per la protezione degli immigranti italiani*, assiste gratuitamente gli immigranti al loro arrivo ad Ellis Island, che, come s'è detto, è una piccola isola nel porto di Nuova York, dove gli immigranti sono condotti per essere esaminati dalle Autorità americane e dove, in seguito a tale esame, secondo abbiamo esposto più sopra, gli immigranti sono ammessi o no allo sbarco.

La Società tiene due agenti in Ellis Island, a disposizione degli immigranti, e codesti agenti sono facilmente riconoscibili perchè portano scritto sul berretto il nome della Società. Essi aiutano i nostri immigranti, servendo loro da interpreti e agevolando le pratiche per la loro ammissione allo sbarco.

I parenti e gli amici degli immigranti non ammessi allo sbarco possono rivolgersi alla detta Società, la quale, gratuitamente, offre il proprio patrocinio quando ci siano ragioni plausibili per ritenere che lo sbarco sia stato ingiustamente vietato. Essa assume il patrocinio degli immigranti anche dinanzi alle Commissioni inquirenti (*Boards of special inquiry*), e talvolta il suo intervento riesce a fare ammettere degli immigranti a cui era stato vietato lo sbarco e per i quali gli ostacoli all'ammissione fossero stati rimossi.

Gli stessi agenti della Società aiutano gli emigranti ammessi allo sbarco, quando questi hanno bisogno di ricuperare i bagagli, o di riscuotere effetti cambiarî, o di fare il cambio della moneta, o di acquistare biglietti ferroviari per l'interno, o di tramutare l'ordine di un biglietto ferroviario in un biglietto effettivo, ecc., ecc.

La medesima Società ha istituito un servizio speciale di carri pel trasporto degli emigranti nei vari quartieri di Nuova York con tariffe modicissime. Inoltre, essa tiene aperto in Pearl Street, n. 17, non lungi dal luogo di sbarco, un ufficio di collocamento e di informazioni (*Labor Bureau*), presso il quale l'immigrante può procurarsi le informazioni che gli occorrono e può inoltre fare inscrivere il proprio nome, il mestiere che esercita, e il genere di occupazione che desidera trovare.

Speciali aiuti i nostri emigranti possono ricevere dalla *Società di San Raffaele*, i cui agenti prestano cure speciali ai vecchi, ai ragazzi, alle donne, ai minorenni non accompagnati e che, per poter avere facoltà di sbarcare, debbono attendere l'arrivo di parenti o di amici che si trovino lontani da Nuova York. In tali casi le donne e specialmente i fanciulli potranno, se sia necessario, ottenere dagli agenti suddetti di essere trasportati

nell'asilo per gli immigranti italiani, che la Società di San Raffaele ha aperto in Nuova York (Bleecker Street, n. 19) (1) per venire in aiuto di questa classe di immigranti. L'asilo, oltre all'alloggio, offre anche il vitto, per qualche giorno, in attesa che i parenti, a cui le donne e i fanciulli sono diretti, vengano a prenderli. L'ospitalità è gratuita per le persone povere.

Questo benefico asilo è diretto dal reverendo padre Gambera, dei Missionari di San Carlo. Questo sacerdote si trova ad Ellis Island ad ogni arrivo di emigranti, ed a lui specialmente si possono rivolgere le donne e i ragazzi, non accompagnati, per assistenza e consiglio.

Non minori vantaggi, sebbene di diverso genere, offre l'*Istituto Italiano di Beneficenza*, dal quale possono avere assistenza tutti quegli emigranti italiani che, essendo sbarcati a Nuova York e non avendo destinazione prestabilita, siano costretti a trattenersi per qualche giorno in quella città.

Presso la sede dell'Istituto, ai nn. 165-167 di West Houston Street, sono stati costruiti di recente ampi locali per uso di albergo degli emigranti italiani, dove questi possono avere vitto ed alloggio con una spesa molto minore di quella occorrente in qualunque altra locanda.

Il direttore e i componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, oltre a dare informazioni e suggerimenti ai nuovi arrivati circa la direzione da prendere e il modo di trovare occupazione, distribuiscono medicinali e soccorsi ai più poveri della Colonia.

A Boston.

Per gli emigranti diretti a Boston esiste pure una Società di protezione (*Society for the protection of Italian immigrants*), con ufficio al n. 196 di Hanover Street.

Gli emigranti che sbarcano a Boston faranno bene a rivolgersi

---

(1) Street (si pronunzia *Striit*) significa strada.

a questa Società di protezione, la quale, come le altre di Nuova York, si prefigge lo scopo di proteggerli contro gli abusi, di cui possono essere vittime, specialmente coloro che devono proseguire il viaggio in ferrovia da Boston a Nuova York. Ricordiamo qui nuovamente che gli agenti della Compagnia di navigazione *White Star*, che fa il servizio tra Napoli e Boston, sono obbligati a dare il biglietto ferroviario gratuito agli emigranti, che vennero imbarcati con destinazione a Nuova York. Chi non avesse ricevuto tale biglietto, potrà far valere i suoi diritti, reclamando presso la Società anzidetta. Essa, oltre a un ufficio di collocamento al lavoro e ad un'agenzia per informazioni e protezione al luogo di sbarco, tiene aperte alcune scuole per insegnare agli emigrati la lingua inglese ed educarli alla conoscenza delle leggi e dei costumi del paese.

A San Francisco (California).

Ultimamente si è costituito in San Francisco un *Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della Colonia italiana di San Francisco di California*, con sede in Montgomery Street, n. 628.

Si consigliano gli emigranti diretti in California a giovarsi dell'opera di detto Comitato, riconosciuto dal Governo italiano che lo sussidia, il quale si tiene in relazione colle compagnie ferroviarie e le imprese agricole e industriali di quello Stato, che abbisognano di lavoranti.

Nel Canadà.

Anche nel Canadà, dove l'emigrazione italiana si dirige, da qualche anno, in maggior quantità, si è, coll'appoggio del R. Consolato italiano di Monreale, costituita di recente una *Società di protezione per gli immigranti italiani* (*Italian Immigration Aid Society for Canada*), con sede in Monreale (Lagauchetière Street, n. 906), riconosciuta dal Governo italiano, la quale si propone gli stessi scopi delle Società di patronato più sopra descritte.

Essa cerca inoltre, coll'aiuto del Governo canadese e della Provincia di Quebec, di promuovere la colonizzazione di terre da parte di agricoltori italiani, e di procurare temporaneo ricovero agli immigranti che non abbiano parenti o amici nel Canadà.

VII.

Viaggi in ferrovia, trasporto del bagaglio e dei ragazzi.

L'emigrante che deve recarsi per ferrovia da una città all'altra degli Stati Uniti, tenga presente che le ferrovie americane concedono il trasporto gratuito del bagaglio fino al peso di 150 libbre americane, corrispondenti a circa 70 chilogrammi.

Per ogni baule o valigia, che l'emigrante consegnerà all'ufficio-bagagli perchè sia trasportato con lo stesso treno con cui egli viaggia, dovrà esigere una marca di ottone, chiamata *check*, sulla quale è indicato un numero corrispondente a quello affisso sul bagaglio spedito. Giunto a destinazione, egli potrà ritirare il bagaglio soltanto su presentazione del suddetto *check*. In caso di perdita del bagaglio, la Compagnia ferroviaria responsabile è tenuta al pagamento di un'indennità di dollari 100 per ogni baule o valigia perduta, salvo i casi di forza maggiore.

Per quanto riguarda il trasporto dei fanciulli, questi, quando sono al disotto di 5 anni, non pagano il biglietto, e quando hanno dai 5 ai 12 anni pagano mezzo posto. Al disopra di questa età le ferrovie americane esigono la tariffa intera come per gli adulti.

VIII.

Risparmi degli emigranti e rimesse di denaro in Italia.

Quando l'emigrante riesca a fare qualche risparmio e voglia spedire danaro in Italia, si rivolga al Banco di Napoli, al quale fu affidato per legge il servizio delle rimesse e della tutela dei risparmi degli Italiani all'estero. Tuttavia l'emigrante si ricordi

che in mezzo agli operai americani conviene che viva onestamente e modestamente, ma senza avarizia e senza privazioni; cerchi d'istruirsi, e, per quanto gli riesca possibile, di adattarsi alle abitudini del paese in cui vive, di imparare a parlarne la lingua, pur non dimenticando la lingua propria e la patria lontana.

Per conoscere il nome dei corrispondenti all'estero del Banco di Napoli, l'emigrante potrà rivolgersi alle Autorità consolari italiane. L'elenco di siffatti corrispondenti per gli Stati Uniti, al 20 ottobre 1904, è il seguente:

Stato di New York.	New York – *Cesare Conti.*
	Brooklyn – *Anthony Sessa & Son.*
	Buffalo – *G. Banchetti & C.* (R. Agenzia Consolare d'Italia).
	Newark – *Cesare Conti.*
	Paterson – *Pasquale Rescigno.*
Stato di Massachussets.	Boston – *A. Alvino & F°.*
Stato di Illinois.	Chicago – *Commercial National Bank of Chicago.*
	Id. – *Pasquale Schiavone.*
	Id. – *M. Mastrogiovanni.*
	Id. – *L. Milone.*
	Ladd – *Farmers Miners Bank.*
	Diamond – *Charles Valerio.*
	Melrose Park – *De Franco Bros.*
Stato di Ohio.	Cleveland – *A. J. Bonelli.*
	Cincinnati – *Carlo Ginocchio* (R. Agenzia Consolare d'Italia).
	Ashtabula – *National Bank of Ashtabula.*
Stato di Missouri.	S. Louis – *Luigi Mazza.*
Stato di Michigan.	Detroit – *P. Cardiello* (R. Agenzia Consolare d'Italia).
Stato di Colorado.	Pueblo – *Jachetta & Nigro.*
Stato di Yowa.	Des Moines – *Joe Amodeo.*
Stato di California.	San Francisco – *Banca Italo-Americana.*
	Blank Diamond – *Contra Costa County Bank.*
Stato di Louisiana.	New Orleans – *Comptoir National d'Escompte de Paris.*

IX.

Monete, pesi e misure.

Negli Stati Uniti l'unità di moneta è il dollaro, il quale corrisponde a circa lire 5.20 in oro. Il dollaro si divide in 100 *cents* o soldi, del valore di circa 5 centesimi.

Sono in corso negli Stati Uniti monete d'oro, d'argento, di nichel, di rame e dollari di carta-moneta emessi dal Governo e dalle banche. Tra l'argento, l'oro e la carta non vi è differenza di valore. I dollari in oro equivalgono a quelli in carta e viceversa. Anzi, la carta è preferita all'oro e all'argento per la facilità con cui si può portare indosso.

Gli spezzati del dollaro d'argento in corso sono il *Quarter*, grande quasi quanto la nostra lira, del valore di 25 soldi; il *Dime* (si pronunzia *daim*) del valore di 10 soldi; una moneta di nichel del valore di 5 soldi e una di rame del valore di un soldo. Il dollaro d'oro non ha spezzati, ma pezzi più grossi da 5 e 20 dollari, ossia da 25 e da 100 lire.

Negli Stati Uniti sono in vigore le misure inglesi, e cioè:

Misure lineari.

Piede	equivalente a metri		0.30
Yard	„	„	0.91
Fathom	„	„	1.83
Pollice (*Inch*)	„	„	0.025

Misure di superficie.

Piede quadrato	equivalente a metri quadrati		0.09
Acre	„	„	4046.71

Misure di capacità.

Per i liquidi:

Pint	equivalente a litri		0.57
Gallon	„	„	4.54

Per gli aridi:

Bushel	equivalente a litri		36.35
Quarter	„	„	290.78

Misure di peso.

Libbra (*Pound*)	equivalente a kg.		0.453
Quintale (*Hundred*)	„	„	50.80
Tonnellata (*Ton*)	„	„	1016.04

X.

Autorità consolari italiane negli Stati Uniti.

Diamo qui appresso l'elenco delle località dove hanno sede Autorità consolari italiane. Gli emigranti, che, per qualsiasi motivo, abbiano bisogno di ricorrere ad uffici consolari, debbono indirizzare le loro richieste al Console, al Vice Console o all'Agente consolare che risiede nella città più vicina al luogo dove essi dimorano.

Distretto di Columbia. — *Ministro d'Italia* e *Console d'Italia* a *Washington*, con giurisdizione su tutto il distretto federale di Columbia.

Stato di Massachusetts. — *Console d'Italia* a *Boston*, con giurisdizione anche sugli Stati di Vermont, New Hampshire e Maine.

Stato di Maine. — *Agente consolare d'Italia* a *Bangor*.

Stato di Illinois. — *Console generale d'Italia* a *Chicago*, con giurisdizione anche sugli Stati di Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Missouri, Dakota, Nebraska, e Kansas.

Stato di Michigan. — *Agente consolare d'Italia* a *Detroit*.

Stato di Ohio. — *Agenti consolari d'Italia* a *Cincinnati* e *Cleveland*.

Stato di Missouri. — *Agente consolare d'Italia* a *Saint Louis*.

Stato di Kentuky. — *Agente consolare d'Italia* a *Louisville*.

Stato del Kansas. — *Agente consolare d'Italia* a *Kansas City*.

Stato di Colorado. — *Console d'Italia* a *Denver* con giurisdizione anche sullo Stato di Utah.

Stato di Pensilvania. — *Console d'Italia* a *Philadelphia*, con giurisdizione anche sugli Stati di Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia.

Vice Console d'Italia a *Pittsburg*.

Agente consolare d'Italia a *Scranton*.

Stato di Maryland. — *Agente consolare d'Italia* a *Baltimore.*

Stato della Carolina del Sud (South Carolina) — *Agente consolare d'Italia* a *Charleston.*

Stato della Virginia dell'Ovest (West Virginia) — *Agente consolare d'Italia* a *Fairmont.*

Stato di Virginia dell'Est. — *Agenti consolari d'Italia* a *Norfolk* e *Richmond.*

Stato di Georgia. — *Agente consolare d'Italia* a *Savannah.*

Stato di Luisiana. — *Console d'Italia* a *New Orleans,* con giurisdizione anche sugli Stati di Texas, Mississippi, Alabama, Florida, Arkansas, Tennessee, e sui Territori Indiano e di Oklahoma.

Stato di Texas. — *Agente consolare d'Italia* a *Galveston.*

Stato di Florida. — *Agenti consolari d'Italia* a *Key West* e *Pensacola.*

Stato di Tennessee. — *Agente consolare d'Italia* a *Memphis.*

Stato di Alabama. — *Agente consolare d'Italia* a *Mobile.*

Stato di Mississippi. — *Agente consolare d'Italia* a *Vicksburg.*

Stato di New York. — *Console generale d'Italia* in *New York,* con giurisdizione anche sugli Stati di Connecticut, Rhode Island, New Jersey.

Agenti consolari d'Italia a *Albany* e *Buffalo.*

Stato di Connecticut. — *Agente consolare d'Italia* a *New Haven.*

Stato di Rhode Island. — *Agente consolare d'Italia* a *Providence.*

Stato di California. — *Console generale d'Italia* a *San Francisco,* con giurisdizione anche sugli Stati di Nevada, Oregon, Washington, Alaska, Arizona, Idaho, Montana, Wyoming e New Mexico.

Stato di Montana. — *Agente consolare d'Italia* a *Butte.*

Stato di Washington. — *Agente consolare d'Italia* a *Seattle.*

Stato di Oregon. — *Agente consolare d'Italia* a *Portland.*